

DICHIARAZIONI

Unico società di capitali – Novità del modello 2014

di Luca Dal Prato

Le novità del Modello Unico Società di Capitali 2014, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate [protocollo n. 2014/13942 del 31 gennaio 2014](#) hanno interessato, in particolare, i seguenti quadri:

- RF (*"Determinazione del reddito di impresa"*);
- RS (*"Prospetti vari"*);
- RQ (*"Imposte addizionali e sostitutive all'IRES e all'IRAP"*);
- TR (*"Trasferimento della residenza all'estero"* - nuovo Quadro);
- EC (*"Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali"* - Quadro abolito).

Nell'articolo che segue, si riassumono le principali modifiche rispetto al Modello Unico 2013 SC.

Quadro RF - Determinazione del reddito di impresa.

Crediti degli enti creditizi e finanziari

Il quadro RF ha subito alcune modifiche nelle istruzioni a seguito delle novità introdotte la legge di Stabilità 2014 al comma 3 dell'articolo **106 del Tuir**. Per gli **enti creditizi e finanziari**, infatti, le **svlutazioni e le perdite su crediti** verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso e assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante **cessione a titolo oneroso** sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Con il nuovo comma 4, per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti rilevanti non si comprende più la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio". Le modifiche riguardano, oltre che il rigo **RF25** (variazioni in aumento) e il rigo **RF41** (variazioni in diminuzione) anche il un **nuovo prospetto dei crediti** nella sezione II del quadro RS.

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105		art. 106	
1	,00	2	,00	3	,00
RF41 Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti		(di cui c. 3, art. 106 del TUIR)		1	,00
				2	,00
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione					
RS55 Svalutazione su crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
1	,00	2	,00		
RS56 Perdite su crediti		1		2	
1	,00	2	,00		
RS57 Totale deducibile					

Deducibilità dell'IMU

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla Legge di stabilità 2014, l'Imu relativa agli immobili strumentali è **deducibile** nella misura del **30%** per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2013** e nella misura del **20%** dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2014**. Tra le altre variazioni in diminuzione, è quindi previsto il **codice "38"** per l'indicazione del 30% dell'Imu versata nel periodo d'imposta.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	7	8	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	13	14	15	16	17	18	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	19	20	21	22	23	24	
,00	,00	,00	,00	,00	,00		
25	26	27	28	29	30		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		
31	32	33	34	35	36	37	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

Correzione di errori contabili

Nel modello Unico Sc 2014 è ora possibile correggere errori contabili, nati a seguito della **mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza**, ove la dichiarazione non sia più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998. I rigi interessati sono nel rigo RS201 e RS 202. Approfondimenti in merito sono illustrati nella circolare 31/2013.

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RS201	giorno	mes	anno	giorno	mes	anno	3				
RS202	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											,00

Quadro RS – Prospetti vari

Comunicazione di minusvalenze, differenze negative e variazioni dei criteri di valutazione.

Le principali novità del quadro RS riguardano l'introduzione di **due nuovi prospetti**: uno per comunicare **minusvalenze** e differenze negative e uno per comunicare la variazione dei criteri di **valutazione**.

Con il modello Unico 2014 Società di Capitali è possibile comunicare:

- **minusvalenze** superiori a **cinque milioni di euro**, derivanti da cessioni di **partecipazioni** che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione. La comunicazione va indicata nel **rigo RS142** e, la norma di riferimento, è l'articolo 1, comma 4, del DL 209/2002.

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione		Minusvalenze
		1	2	

- i dati e le notizie relativi alle **minusvalenze** e alle differenze negative di ammontare superiore a **cinquanta mila euro**, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli **negoziati**, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. Il rigo di riferimento è il **RS143** e le norma di riferimento sono gli artt. 5-quinquies, comma 3, del DL 203/2005 e 109, comma 3-bis, del D.P.R. 917/1986.

RS143	N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
	1	2		3	4		

La seconda novità riguarda la comunicazione, nel rigo **RS144**, del **mutamento dei criteri di valutazione** adottati nei precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Tuir che, precedentemente, veniva assolto tramite una comunicazione agli uffici delle Entrate.

Variazione dei criteri di valutazione	RS144	
--	--------------	--

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

Le spese relative a interventi su edifici destinati ad attività produttive, situati **in determinate zone sismiche**, sono agevolabili per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. L'agevolazione, che interviene con una **detraibilità del 65%**, ai sensi del D.L. 63/2013, va indicata nel quadro "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche".

TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni passive 1 maggiore del 10%	% Aliquota media operazioni passive 2	%
TD2	X OPERAZIONI NON IMPONIBILI		Percentuale delle operazioni effettuate	66 %
TD3	BENI AMMORTIZZABILI			
TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI			
TD6	OPERAZIONI NON SOGGETTE			

Risparmio energetico

La detrazione del 65% (ai sensi del D.L. 63/2013) sulle spese sostenute per il risparmio energetico è stata estesa, dalla legge di stabilità 2014, **fino al 31 dicembre 2014**: il quadro di Unico in cui indicare la detrazione è "Spese di riqualificazione energetica".

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006)	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno			Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
			1	2	3					
	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti				,00	,00			,00
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari				,00	,00			,00
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua				,00	,00			,00
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale				,00	,00			,00
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali				,00	,00			,00
	RS85	Totale								,00

Start-up

Il quadro RS ospita anche i dati relativi all'agevolazione fiscale sugli investimenti in start-up innovative, a vocazione sociale e ad **alto valore tecnologico in ambito energetico**. La normativa di riferimento è contenuta nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Decreto crescita bis") pubblicato in Gazz. Uff. n. 245 del 19 ottobre 2012 S.O. n. 194/L a cui si fa riferimento. In particolare, le istruzioni al modello Unico illustrano che i commi da 4 a 8 dell'articolo 29, prevedono che per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 **non concorre alla formazione del reddito** dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il **20 per cento della somma investita** nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. Il **limite** massimo di **investimento** deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **1.800.000 euro** e deve essere mantenuto per almeno **due anni**. L'eventuale **cessione**, anche

parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Investimenti in Start-up innovative	RS170				Investimento		Deduzione	
	1	2	3	4	5	6		
	Codice fiscale				Investimento	Deduzione		
					,00	,00		
	RS171							
					,00	,00		
	RS172							
					,00	,00		
	Deduzione di periodo		Codice fiscale società trasparente		Eccedenza attribuita		Totale deducibile	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		,00			,00	,00		,00
	RS173				Eccedenza IRES		Eccedenza società di comodo	
					,00	,00		
	RS174 Detrazioni				Investimenti in Start-up a vocazione sociale		Investimenti in Start-up innovative	
					,00	,00		
					Eccedenza IRES		Eccedenza società di comodo	
					,00	,00		
	RN6				Reddito minimo		Reddito imponibile	
	1	2	3	4	5			
		,00			,00			,00

Zone franche urbane

Il quadro RS determina anche l'imposta relativa al reddito delle società che beneficiano delle agevolazioni fiscali per le Zone franche urbane. **L'importo massimo** dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario è reso noto con **provvedimento del ministero dello Sviluppo economico**. Come illustrato nella **circolare 39/2013**, è possibile beneficiare dell'agevolazione ove l'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata produca un **risultato positivo**, determinato secondo le regole del decreto attuativo. Per approfondimenti si rimanda all'articolo 1, comma 341, lettera a) legge 296/2006; all'allegato n. 1 del decreto interministeriale del 10 aprile 2013 e all'articolo 1, comma 319, legge 147/2013.

Zone franche urbane (ZFU)	RS180			Reddito ZFU			Reddito esente fruito			Perdita ricevuta		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta						
				,00	,00	,00						
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento accanti		Differenza (col. 9 - col. 8)			
					,00	,00						
	RS181											
				,00	,00	,00						
	RS182											
				,00	,00	,00						
	RS183											
				,00	,00	,00						
	RS184				Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		Perdite			
					,00	,00		,00			,00	

Partiti politici

Il quadro RS contiene anche i dati relativi alla **nuova detrazione** delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici. Come illustrato nelle istruzioni, l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, consente alle società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, una **detrazione**, a decorrere dall'anno 2014, per un importo pari al **26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali** in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro **fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda**. La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito **tramite banca** o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.

Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS156											
	Erogazioni	1	00	IRES (di cui	2	00	3	00	4	00	5	00
				Addizionali IRES				Maggiorazione società di comodo				Detrazione

Quadro RQ - Imposte addizionali e sostitutive all'IRES e all'IRAP

Il quadro RQ contiene diverse novità, tra cui quelle in materia di:

- **"Robin Hood Tax"** introdotta con l'articolo 5, comma 1, del DL 69/2013;
- **enti creditizi e finanziari**, introdotta con l'articolo 2, comma 2, del DL 133/2013;
- **società che detengono quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia**, introdotta con l'articolo 1, comma 148, della Stabilità 2014 e del comma 6 dell'articolo 6 del DL 133/2013;
- **società titolari**, non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di **imbarcazioni e navi** da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di **noleggio** delle predette unità.

Inoltre, il quadro RQ contiene la nuova sezione XVII che, come illustrato nelle relative istruzioni deve essere utilizzato dai soggetti che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera dd-bis), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, si avvalgono della facoltà di **rivalutare** le **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati e di **terreni** edificabili e con destinazione agricola detenuti posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (ai sensi del comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228) o alla data del 1° gennaio 2014 (ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

SEZIONE XIX Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)	Anno operazione	Tipo operazione	Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali
	1	2	3	4	5	6	7
RQ67				,00	,00	,00	,00
				Determinazione imponibile		Imposta	
				8	9	16%	10
				,00	,00	,00	,00
RQ68				,00	,00	,00	,00
				8	9	16%	10
				,00	,00	,00	,00
RQ69					Imposta codice 1		Imposta codice 2
					1	2	
					,00	,00	,00

SEZIONE XXI-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta
RQ71	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	16%	2
		,00		,00
RQ72	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		12%	
		,00		,00
RQ73	Rivalutazione delle partecipazioni		12%	
		,00		,00

SEZIONE XXI-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta
RQ74	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		16%	
		,00		,00
RQ75	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		12%	
		,00		,00
RQ76	Maggiori valori delle partecipazioni		12%	
		,00		,00
RQ77	Totale imposte	Rata		
		,00		,00

SEZIONE XXI-C Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta
RQ78	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2
		,00		,00
RQ79	Imposta	Rata		
				,00

Quadro TR – Trasferimento della residenza all'estero

Con le modifiche introdotte con l'articolo 91 del DL 1/2012 e con il D.M. 2 agosto 2013, le società che trasferiscono la propria **residenza all'estero** possono sospendere la c.d. **"exit tax"** di cui all'articolo 166 del Tuir. Nel nuovo quadro TR del modello Unico Sc è possibile, quindi, optare per la **sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza** unitariamente determinata oppure per il versamento rateale dell'imposta. Il D.M. dispone che le **perdite** di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza.

Determinazione delle imposte		Plusvalenza unitaria	Plusvalenza sospensibile	
TR1		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	
TR2		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="Codice fiscale"/>
TR3		Totale 1 <input type="text" value="00"/>	Totale 2 <input type="text" value="00"/>	
TR4	Tipo 1 <input type="text"/>	Plusvalenza sospesa 2 <input type="text" value="00"/>	Imposta sospesa 3 <input type="text" value="00"/>	
TR5	Tipo 1 <input type="text"/>	Plusvalenza rateizzata 2 <input type="text" value="00"/>	Imposta rateizzata 3 <input type="text" value="00"/>	Rata 4 <input type="text" value="00"/>

Quadro EC - Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Infine, il quadro EC, che fino al 2012 conteneva i dati relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali, è ora abrogato: le totalizzazioni residuali ivi contenute vanno ora esclusivamente indicate nel quadro RF.

RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti
		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>
				4 <input type="text" value="00"/>